

IL FUTURO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Alessandro Beltrami

Viareggio, 21 gennaio 2014

CRISI DELLA FINANZA LOCALE: LE RISORSE


Contesto: negli anni dal 2007 al 2014 viene scaricata sui Comuni una manovra di oltre 16 miliardi di euro di cui 7,5 miliardi, pari al 45%, da tagli di risorse trasferite e 8,7 miliardi, pari al 55%, da Patto.

Nel **2009** si avvia il percorso verso il federalismo fiscale con la L. 42 e la riforma della contabilità pubblica (l.196 del 2009)

Sostituzione dei trasferimenti con entrate proprie



fondo perequativo basato sui fabbisogni standard



CRISI DELLA FINANZA LOCALE: PATTO DI STABILITA'

Dati in Mln euro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale Cumulato 2007-2014
Manovra (*)	2.242	0	1.340	1.030	3.275	5.405	2.455	430	16.177
di cui taglio Monti (DL 201/2011)						1.450			1.450
di cui taglio trasferimenti (DL 78/2010)					1.500	1.000			2.500
di cui taglio spending review (DL 95/2012)						90	2.160	250	2.500
di cui "taglio occulto" passaggio ICI 2010 /IMU						1.000			1.000

(*) Effetto netto incrementale

Dal 2007 al 2011 gli investimenti dei Comuni subiscono una contrazione del 22,9% a causa dell'inasprimento della manovra, che ha spinto gli Enti ad agire sulle spese in conto capitale, più facilmente rimodulabili.

DL 35/2013

• allenta il Patto di Stabilità per **5 miliardi di euro**, di cui circa 4 miliardi ai Comuni.

La misura è un sorta di «copertura a piè di lista» di cui hanno beneficiato maggiormente gli Enti che non hanno rallentato a sufficienza la spesa in conto capitale per rispettare i vincoli di patto.

Regione	Riduzione Patto 2013
ABRUZZO	69,3%
BASILICATA	108,1%
CALABRIA	156,5%
CAMPANIA	118,5%
EMILIA R.	65,7%
LAZIO	66,3%
LIGURIA	39,2%
LOMBARDIA	57,5%
MARCHE	47,3%
MOLISE	79,8%
PIEMONTE	52,8%
PUGLIA	77,1%
SARDEGNA	36,1%
SICILIA	57,4%
TOSCANA	94,8%
UMBRIA	89,8%
VENETO	80,4%
TOTALE	71,7%

DL 35/2013

• **elimina la sanzione** relativa al taglio dei trasferimenti per chi ha violato il Patto nel 2012 a causa di pagamenti assimilabili al DL 35/2013

76 Comuni violano il Patto per oltre 100 milioni di euro. L'80% della sanzione verrà meno per effetto del DL 35/2013. Risorse sottratte alla premialità.

Il Patto nel 2014?


Il DL 35 ha agito sul Patto del 2013, sanando principalmente situazioni patologiche accumulate negli anni. **Nel 2014 permangono i problemi strutturali del Patto.**

PATOLOGIE CONTABILI E RISPOSTE DELLA RIFORMA

Patologie contabili
accumulo residui attivi

Le risposte della riforma
Fondo svalutazione crediti

Il divario cassa/competenza nella gestione delle entrate proprie dei Comuni



In 7 regioni:

- entrate non incassate nel 2010/2011 >10%
- Residui accumulati >460 euro pro capite

Complessivamente **27 miliardi di euro di residui attivi** da entrate proprie nei comuni >50% del bilancio corrente

PATOLOGIE CONTABILI E RISPOSTE DELLA RIFORMA


Patologie contabili

accumulo residui passivi

Le risposte della riforma

Fondo pluriennale vincolato

Il divario cassa competenza nella gestione delle spese pluriennali dei Comuni



In 6 regioni:

- Spese non pagate nel 2010/2011 >20%

Quasi il 40% dei Comuni:

- Residui accumulati >1000 euro pro capite

Complessivamente **50 miliardi di euro di residui nei Comuni**, 3 volte la spesa pluriennale annua

PATOLOGIE CONTABILI E RISPOSTE DELLA RIFORMA


Patologie contabili

Disallineamento delle scritture contabili tra livelli di governo: accumulo asimmetrico residui

Le risposte della riforma

Adozione medesimi principi contabili per i diversi livelli di governo

Il disallineamento dei conti tra i bilanci dei Comuni e quelli delle Regioni



Al Nord i Comuni iscrivono il 40% in più dei trasferimenti correnti impegnati (pagati) dalla Regione. Al Centro succede l'opposto

Al Sud i Comuni iscrivono il 60% in più dei trasferimenti in c/capitale impegnati dalla Regione

Il divario tra quanto dichiarato da regioni e quanto iscritto dai comuni

- 940 milioni per la parte corrente (impegni)
- 840 milioni per la parte in c/capitale (impegni)

LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ

L'enorme difficoltà nel rendere effettivamente disponibili e confrontabili i dati di bilancio delle amministrazioni locali e regionali (e la loro correlazione con le risultanze del bilancio dello Stato) ha reso improrogabile l'operazione di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali.

La Legge 5 maggio 2009 n. 42 ha indicato il percorso da seguire stabilendo alcuni principi, tra i quali:



- adozione di **regole contabili uniformi** e di un comune piano dei conti integrato;
- adozione di comuni **schemi di bilancio articolati in missioni e programmi** coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari;
- adozione di un **bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati**, secondo uno schema comune;
- affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale** ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;
- definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali;

LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 definisce le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali

Strumenti individuati dal decreto per la realizzazione dell'operazione di armonizzazione



- ✓ Regole contabili uniformi
- ✓ Piano dei conti integrato
- ✓ Nuovi schemi di bilancio

Regole contabili uniformi



particolare rilevanza assume tra gli altri il **nuovo principio di competenza finanziaria** secondo cui **tutte le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono imputate all'esercizio nel quale vengono a scadenza**. Il principio, nella sua nuova declinazione, determina una profonda innovazione nel sistema di bilancio, la coincidenza, infatti, tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente garantisce l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale e rende possibile un'auspicabile ed incisiva riduzione dell'entità dei residui.

LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ

Piano dei
conti
integrato

la funzione principale è quella di consentire il **consolidamento dei conti pubblici** attraverso comuni regole contabili e comuni rappresentazioni.

Il **documento è utilizzato indistintamente da Regioni ed Enti locali** ed è costituito dall'elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali al fine di garantire la **rilevazione unitaria** dei fatti gestionali in **termini di impatto finanziario ed economico** nonché **in termini di contabilità patrimoniale** registrando le variazioni patrimoniali e il raccordo con i flussi finanziari che le hanno prodotte.

Nuovi
schemi di
bilancio

la riforma prevede di abbandonare gli attuali schemi adottati con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996 in favore di una **nuova classificazione basata su missioni e programmi coerente con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari (classificazione COFOG).**

LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ

Al fine di evitare un recepimento non omogeneo dei principi e della disciplina di armonizzazione da parte degli enti coinvolti, l'articolo 36 del decreto prevede l'avvio di una fase di sperimentazione, a decorrere dall'anno 2012, della durata di tre esercizi finanziari (Proroga da ultimo prevista dall'articolo 9 comma 1 del DL n. 102 del 2013).

Le finalità della sperimentazione consistono principalmente nel:

- ✓ analizzare gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria;
- ✓ verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;
- ✓ individuare eventuali criticità;
- ✓ consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia.

LA RIFORMA DELLA CONTABILITÀ

Ciò che rende la sperimentazione particolare è l'innovativo procedimento di adeguamento delle norme previste nel decreto attraverso

la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, contenuta nel DPCM 28 dicembre 2011

la sperimentazione triennale della nuova disciplina, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, da parte delle amministrazioni individuate

la definizione della disciplina definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le amministrazioni soggette al decreto, attraverso decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009.

Con questo approccio cd. "dal basso" gli enti sperimentatori contribuiscono a scrivere la riforma in quanto hanno la possibilità di verificare, integrare e correggere le disposizioni previste dalla normativa in base alla propria esperienza di amministratori e alle risultanze ottenute dalla sperimentazione del nuovo sistema contabile e dei nuovi schemi di bilancio.